



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Provveditorato Interregionale per le  
Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto  
Adige - Friuli Venezia Giulia

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera  
Venezia

## **ORDINANZA CONGIUNTA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia ed il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia,

**VISTA** la nota s.n. datata 02/07/2022 dell'Associazione "VELA AL TERZO A.S.D." di Venezia, assunta a protocollo n.20221, in data 04/07/2022, e successiva integrazione assunta a protocollo n.25907, in data 29/08/2022, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dello svolgimento della manifestazione velica denominata "*Coppa del Presidente della Repubblica*", in programma domenica 11 settembre 2022 nel Bacino/Canale San Marco, Canale dell'Orfano e dell'Orfanello, con la partecipazione di imbarcazioni tradizionali armate con vela al terzo e classiche;

**VISTA:** l'Ordinanza n.551, in data 08/09/2022, con la quale il Comune di Venezia ha disciplinato la viabilità acquea in Rio dell'Arsenale, in relazione alla manifestazione in questione;

**VISTA** la nota protocollo n°26975, in data 08/09/2022, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, per lo svolgimento della manifestazione in questione, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione della stessa;

**RITENUTO NECESSARIO** disciplinare il traffico acqueo nei canali marittimi e lagunari di propria competenza interessati dalla manifestazione di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTO:** il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia;

**VISTO:** D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm./ii. – Codice della Nautica da Diporto;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84, e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

**VISTE:** le norme relative alla Laguna di Venezia di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 366;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTA:** la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;

**VISTE:** le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 05 Marzo 1963, n. 366;

**VISTO:** il D. l. n. 90/2014 e la legge 11 Agosto 2014 n. 114;

## **RENDONO NOTO**

che **domenica 11 settembre 2022**, dalle ore 12:00 alle ore 15:30, si svolgerà la manifestazione velica denominata “*Coppa del Presidente della Repubblica*”, con la partecipazione di circa 50 (cinquanta) barche tradizionali armate con vele al terzo, secondo il seguente programma:

- Ore 12:05, partenza del gruppo “A” – categoria A, B e F;
- Ore 12:15, partenza del gruppo “B” – categoria C, D ed E;
- Ore 12:20, partenza della categoria “bianca”.

L’area ove si svolgerà la manifestazione in questione interesserà una porzione del **Canale San Marco**, un tratto del **Canale dell’Orfano**, il **Canale dell’Orfanello**, il **Ghebo dei Cani** con partenza nei pressi dell’Isola di San Giorgio Maggiore e arrivo nel **Bacino San Marco**, lungo il percorso meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

## **ORDINANO**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione)*

Nell’arco temporale e negli specchi acquei marittimi e lagunari di cui al “rendono noto”, sono interdetti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio ed ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia.

Nel suddetto arco temporale tutte le unità, già ormeggiate ai pontili/approdi ubicati nelle aree interdette dal presente provvedimento, dovranno permanere all'ormeggio.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle seguenti unità navali:

- quelle dell'Organizzazione;
- quelle partecipanti alla manifestazione;
- quelle della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile, di Soccorso, della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria;
- quelle di supporto al servizio pubblico di linea della Società A.C.T.V. "CERTOSA" (VE9159) e "101" (VE8699);

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di regata di navigare alla minima velocità di governo, mantenendosi a distanza di sicurezza dal percorso delimitato da boe e prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità dell'Organizzazione, in costante ascolto sui canali VHF 16, e a quelle delle Forze di Polizia dislocate lungo il percorso.

## **Articolo 2**

*(Prescrizione per l'Ente organizzatore)*

Il responsabile dell'Organizzazione dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa citata:

- prima di procedere al posizionamento delle boe che delimiteranno il campo di regata, contattare telefonicamente (0412405745) la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, comunicando il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti;
- le boe n. 1 e 2 costituenti il campo di regata, dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la navigazione alle unità del servizio pubblico di linea;
- al termine della regata velica dovrà provvedere alla rimozione delle boe e di ogni altro segnalamento installato per lo svolgimento della manifestazione.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* della Capitaneria di porto - Guardia Costiera Venezia:

[www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

<p>IL PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LE OO. PP. DEL VENETO – TRENTINO A. A. – FRIULI V. G.</p>	<p>IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA</p>
<p>Dott. ing. Tommaso COLABUFO</p>	<p>Ammiraglio Ispettore (CP) Piero PELLIZZARI</p>

